

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 264

presentata dai Consiglieri regionali  
FANCELLO - MULA - LANCIANI - MAIELI - MARRAS - SATTÀ Giovanni - SCHIRRU - USAI

il 29 aprile 2021

Disciplina dei venditori occasionali, cosiddetti hobbisti. Modifica alla legge regionale n. 5 del 2006  
(Disciplina generale delle attività commerciali)

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge modifica la legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Con il presente dispositivo si intende disciplinare nella Regione l'attività dei venditori occasionali, cosiddetti hobbisti, ossia coloro i quali, non essendo in possesso di altre autorizzazioni commerciali, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore.

Il fenomeno dei mercatini sulle aree pubbliche, caratterizzati dalla presenza sempre più importante dei venditori occasionali, negli ultimi anni hanno avuto una crescente diffusione. A livello locale sono spesso diventati, soprattutto per le realtà minori, uno strumento per la rivitalizzazione dei centri storici, rappresentando un'opportunità anche per la rete degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a cui i comuni sono ricorsi sempre più frequentemente.

Onde evitare che tali mercatini possano produrre effetti distorsivi in materia di concorrenza, in particolare nei confronti degli operatori professionali del commercio sulle aree pubbliche, si ritiene opportuno regolamentare il fenomeno introducendo appunto, la disciplina del commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica. La regolamentazione con un intervento legislativo diviene pertanto necessaria per garantire uniformità di disciplina nell'ambito regionale e, allo stesso tempo, un'espansione equilibrata in relazione alle altre forme di commercio sulle aree pubbliche.

I venditori occasionali possono vendere o esporre per la vendita, le proprie creazioni derivanti dall'impiego prevalente del lavoro manuale. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria: i lavori di cucito, di pittura, di scultura, fotografici, bricolage e la creazione di coltelli, tipico esempio dell'artigianato della nostra isola. Si prevede nella proposta, che gli oggetti esposti al pubblico non possono avere un valore superiore a euro 1.000.

Per poter operare, i venditori occasionali, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), dovranno dotarsi di un tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a quindici appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal comune di residenza, oppure per i residenti in altra regione da un qualsiasi altro comune della Sardegna.

Il tesserino identificativo viene rilasciato, per non più di una volta all'anno ad un solo componente per nucleo familiare e per un massimo di due anni, anche non consecutivi, nell'arco di cinque anni. Lo stesso non è cedibile o trasferibile e dev'essere sempre esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo.

Esaurito il periodo di due anni, anche non consecutivi, il venditore occasionale, per poter esercitare l'attività deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

Per garantire che comunque l'attività avvenga in modo occasionale e non professionale, i venditori occasionali abilitati partecipano ad un massimo di quindici manifestazioni l'anno, anche non consecutive e non possono farsi sostituire da altri soggetti. Viene assunta unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di tre giorni, purché consecutivi.

Il comune è il fulcro organizzativo dei mercatini per venditori occasionali. Infatti, organizza le manifestazioni, cura l'assegnazione dei posteggi, procede obbligatoriamente alla vidimazione dei tesserini, delega eventualmente a terzi l'organizzazione delle manifestazioni, redige un elenco dei venditori occasionali che partecipano a ciascuna manifestazione da inviare annualmente alla Regione.

Si prevede che i venditori occasionali partecipino con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti.

Il presente progetto di legge regionale si compone di tre articoli, il primo costituito da 13 commi, mentre gli altri due sono articoli tecnici che riguardano la norma finanziaria e l'entrata in vigore.

Il comma 1 e il comma 2, definiscono e classificano i venditori occasionali, con rigorose definizioni in materia di ricavi lordi e valore dei beni venduti.

I commi 3, 4 e 5 disciplinano le modalità di accreditamento dei venditori occasionali mediante tesserino identificativo.

I commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 disciplinano la modalità di organizzazione della vendita con i mercatini da parte dei comuni.

I commi 13 e 14 individuano l'ente destinato a comminare le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni emanate ed i relativi importi.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

Modifica all'articolo 39  
della legge regionale n. 5 del 2006

1. Dopo l'articolo 39 (Centri polifunzionali) della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) è aggiunto il seguente:

"Art. 39 bis (Venditori occasionali, cosiddetti hobbisti)

1. Sono di seguito, denominati venditori occasionali (hobbisti), tutti coloro che, non essendo in possesso di altre autorizzazioni commerciali, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci del valore non superiore a euro 1.000 e svolgono tale attività in modo occasionale e non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi.

2. I venditori occasionali operano solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli stessi. I ricavi, in seguito alla vendita dei propri prodotti, non possono superare l'importo annuo di euro 5.000.

3. I venditori occasionali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, per svolgere l'attività descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a quindici appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal comune di residenza e per i residenti in altra regione, da qualsiasi comune della Sardegna.

4. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento. In caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, il comune revoca immediatamente il titolo abilitativo costituito dal tesserino.

5. Il tesserino identificativo è rilasciato, per non più di una volta all'anno ad un solo componente per nucleo familiare e per un massimo di due anni, anche non consecutivi, nell'arco di cinque, non è cedibile o trasferibile ed è sempre esposto durante la manifestazione in modo visibile e

leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Esaurito il periodo di due anni, anche non consecutivi, il venditore occasionale o il componente del medesimo nucleo familiare, per poter esercitare l'attività deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

6. I venditori occasionali abilitati secondo le modalità di cui al comma 3, partecipano ad un massimo di quindici manifestazioni l'anno, anche non consecutive e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di tre giorni, purché consecutivi.

7. I comuni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 1, prima dell'assegnazione del posteggio, procedono obbligatoriamente alla vidimazione, con timbro e data, di uno degli appositi spazi del tesserino. Anche nell'ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, l'attività di controllo e di vidimazione è di competenza del comune ospitante.

8. I comuni istituiscono i mercatini dei venditori occasionali, prevedendo che la partecipazione degli stessi avvenga con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti. I comuni redigono un elenco dei venditori occasionali che partecipano a ciascuna manifestazione, da inviare annualmente alla Regione.

9. È responsabilità del venditore occasionale accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino da parte del comune; in assenza di tale timbro il soggetto perde la condizione di venditore occasionale e si configura a suo carico la fattispecie dell'esercizio del commercio senza autorizzazione, con le relative sanzioni di cui al comma 12.

10. I venditori occasionali non possono comunque vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 1.000; in ogni caso, il valore complessivo della merce esibita non può essere superiore a euro 3.000 e ogni articolo reca in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Relativamente all'esposizione dei prezzi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e relative sanzioni.

11. Ciascun venditore occasionale consegna al comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni, il relativo prezzo al pubblico e l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti.

12. Nel caso di vendita, baratto o esposizione di merci nell'ambito dei mercatini dei venditori occasionali da parte di soggetti privi del tesserino identificativo di cui al comma 3 o in possesso di tesserino identificativo privo della vidimazione relativa alla manifestazione in corso di svolgimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

13. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 nei seguenti casi:

a) assenza del titolare del tesserino identificativo o mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza;

b) mancata consegna al comune, in occasione della vidimazione del tesserino, dell'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto o esposizione, ovvero accertata incompletezza o non veridicità del medesimo elenco;

c) vendita, baratto o esposizione di più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 1.000.

14. Il comune è competente ad applicare le sanzioni amministrative e introita i proventi. ".

## Art. 2

### Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## Art. 3

### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).